

Determinazione n. 58 del 17/05/2022

Oggetto: Affidamento della fornitura di polielettrolita in emulsione - Revisione dei prezzi.

Il Direttore Generale

Premesso che con ordine n. 16/2022 del 3 gennaio 2022, CIG YAF3481898 è stata disposta la fornitura alla ditta Tillmanns S.p.A. con sede a Milano in Via B. Crespi 10/A, di KG 10.000 di polielettrolita in emulsione, per un totale di € 22.500,00 oltre € 71,60 per oneri di sicurezza;

Dato atto inoltre che:

- fino ad oggi le forniture in oggetto sono state regolari e non hanno dato motivo di contenziosi;
- nella documentazione di gara non è stato inserito uno specifico articolo che prevedesse una clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto che con nota mail del 03/05/22 prot. n. 9176/2022, la ditta Tillmanns S.p.A. ha chiesto per il quantitativo residuo da fornire di KG 6.000, di rinegoziare le condizioni contrattuali originariamente pattuite per eccessiva onerosità, argomentando sul notevole aumento delle materie prime e fornendo la variazione del prezzo delle materie prime che compongono il polielettrolita "Price index della SOLENIS", chiedendo la revisione del prezzo unitario originariamente fornito a 2,53 €/KG;

Considerato che la valutazione della richiesta è stata fatta tenendo conto del prezzo di aggiudicazione dell'ordine alla Tillmanns S.p.S., la variazione dei prezzi delle materie prime (acrilonitrile, acido acrilico, propilene, epicloridrina), dell'energia elettrica e del gas naturale (sito ufficiale GME) e dei costi del petrolio (Sole 24 ore), applicando in detrazione un 'alea del 10%;

Vista la relazione in data 05/05/2022, prot. n. 9290 predisposta dal RUP della fornitura, dott. Bini Francesco, dalle quale si evince l'opportunità di accedere alla richiesta presentata dalla società Tillmans S.p.A. in relazione alla straordinaria ed imprevista congiuntura economica e geopolitica.

Dato atto che, nella fattispecie, non essendo stata prevista una clausola di revisione nel contratto si potrà procedere solo attraverso la lettura in combinato disposto dell'art. 30, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 con le norme civilistiche in materia di appalti.

Il legislatore, infatti, dispone che *“per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi ... alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”*.

Considerato che tale norma consente l'applicazione anche alla disciplina più particolare della contrattazione pubblica talune norme previste per cosiddetti contratti di appalto tra privati ed in particolare l'art. art. 1664, comma 1, del codice civile dando possibilità ad una revisione del prezzo.

Atteso che mediante il suddetto istituto si può favorire un riequilibrio economico all'interno dell'appalto con riconoscimento diretto della revisione prezzo o con il raggiungimento di un accordo con la stazione appaltante per un equo compenso.

Dato atto che tale opzione è stata recentemente avallata anche da pronunce giurisprudenziali e da commenti dottrinali che hanno evidenziato la necessità, soprattutto per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, di assentire un riequilibrio del sinallagma funzionale, in modo da assicurare, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, il mantenimento della convenienza del contratto.

Ritenuto quindi di doversi assentire la revisione dei prezzi relativi alla fornitura in oggetto per il quantitativo rimanente di KG 6.000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1664 del codice civile, ovvero solo per quegli aumenti che superino il decimo del prezzo offerto e solo nei limiti di quella differenza che eccede il suddetto decimo;

Dato atto che dalla suddetta relazione gli aumenti delle materie prime così come riportati in relazione:

Aumento medio materie prime: 22,44;

Limite massimo revisione: 12,44%

Prezzo di contratto: euro 2,25/Kg.

Nuovo prezzo: euro 2,53/Kf.

Verificata la disponibilità nei CDC a costo DD01, natura S012005;

Visto il Verbale del C.d.A. n. 1 del 27/07/2017 con il quale viene attribuita al sottoscritto la competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina 116/2014 e modificate da ultimo con Determina n. 88/2021;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente,

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la revisione dei prezzi relativi all'appalto di cui alla lettera ordine n. 16/2022 del 3 gennaio 2022, CIG YAF3481898 per la fornitura di KG 10.000 di polielettrolita in emulsione alla società Tillmanns S.p.A. con sede a Milano in Via B. Crespi 10/A, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1664 del codice civile e limitatamente a quegli aumenti che superino il decimo del prezzo offerto e solo nei limiti di quella differenza che eccede il suddetto decimo;
2. di disporre pertanto che, per le restanti forniture di contratto, il prezzo sarà il seguente: 2,53€/KG;
3. Di dare atto che la maggiore spesa di €/anno 3.500,00 trova copertura nei CDC a costo DD01, natura S012005.

Proponente: BINI FRANCESCO

Parere Regolarità Amministrativa: BUZZI PIETRO

Parere Regolarità Tecnica: BINI FRANCESCO

Parere Conformità Giuridica: Non Richiesto

Il Direttore Generale

Ing. Silvio Stricchi

FIRMATO DIGITALMENTE (*)

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Pubblicato in data 18 maggio 2022